

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 27/01/2026

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabili mediante cessione di quote della pensione, stipulato in data 04.12.2020 ed estinto il 31.03.2025. Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso dei costi non dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, quantificati in € 1200,63, oltre interessi, rimborso spese di procedura e spese legali. L'intermediario, costituitosi regolarmente, eccepisce il superamento della Lexitor rule ad opera della sentenza relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria C-555/21), oltre che l'inapplicabilità al caso in esame dall'art. 6 bis del D.P.R. n. 180/50. Nel merito insiste per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza delle ragioni esposte dal ricorrente.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto. La materia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, come modificato dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106. Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, il testo novellato dell'art. 125-sexies è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25 luglio

2021. Per i contratti stipulati in data antecedente, *“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea” e fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa*, si applicano le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Occorre precisare che il testo della richiamata norma intertemporale è stato riscritto, da ultimo, ad opera dell'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023) in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, limitando per tale via l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza “Lexitor”. Dunque, alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. Nel caso in esame, il contratto è stato stipulato in data 04.12.2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021). L'intermediario, a supporto della propria tesi relativa alla non rimborsabilità degli oneri upfront, richiama la sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria, emessa successivamente alla sentenza C-383/18 (Lexitor), che ha sancito – con riferimento all'ambito del credito immobiliare ai consumatori – la non rimborsabilità degli oneri upfront in caso di estinzione anticipata. Al riguardo i Collegi territoriali hanno ritenuto che il nuovo pronunciamento non abbia segnato l'overruling della Lexitor rule poiché – come si evince dalla motivazione della stessa pronuncia della CGUE citata dall'intermediario – la differenza di regime tra il diritto alla riduzione del costo totale del credito nelle ipotesi di estinzione anticipata dei crediti ai consumatori e in quelle di estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori è giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17), nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, dunque nel rispetto di una “ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore” che “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”. Si segnala, al riguardo, che la nuova Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 approvata dal Parlamento europeo il 18 ottobre 2023, al considerando n. 70, tentando una mediazione fra opposte esigenze e facendo sintesi del percorso giurisprudenziale, raccomanda che siano oggetto di riduzione “anche i costi che non dipendono dalla durata di [tale] contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito”, con (eventuale) esclusione unicamente delle “spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito [...], in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore”. Nel calcolo della riduzione, comunque, dovrebbero essere prese in considerazione *“le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo”*. Non pare che, nel caso di specie, ricorra la fattispecie evocata dal legislatore eurounitario: anche la commissione all'intermediario del credito, peraltro pagata al resistente, è invero destinata alla remunerazione di un agente in attività finanziaria che, per statuto, opera per conto del finanziatore e sulla base di un accordo intervenuto con quest'ultimo. Sotto altro profilo, l'intermediario ritiene che non sia applicabile al caso in esame l'art. 125-sexies TUB, in ragione della specialità della disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni”). Più specificamente, sostiene che in virtù dell'art. 6-bis del citato decreto – non colpito da dichiarazione di incostituzionalità – resterebbe valido il rinvio alla normativa secondaria emessa tempo per tempo dalla Banca d'Italia e, pertanto, la distinzione tra costi up front e recurring sarebbe

tuttora operante con riferimento al solo comparto della cessione del quinto ai fini dell'individuazione dei costi retrocedibili. In realtà, lo stesso art. 6 bis - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che “All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria”. Il medesimo art. 6-bis, al comma 3, stabilisce che: «La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione». Inoltre, la lettera b) della citata disposizione normativa, precisa che: «In particolare, tali disposizioni sono volte a rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto». Al riguardo si osserva che la Corte Costituzionale (con la nota sentenza n. 263 del 22/12/2022) si è espressa sulla norma intertemporale che aveva limitato l'efficacia retroattiva della sentenza Lexitor, dichiarandone l'incostituzionalità proprio nella parte in cui disponeva il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring. Conseguentemente, facendo ricorso al canone dell'interpretazione conforme del diritto interno all'ordinamento comunitario, l'eccezione sollevata dall'intermediario circa la specialità della disciplina applicabile non trova fondamento (ABF Napoli, n. 7242/23). Superate le dette eccezioni, è possibile analizzare nel merito le richieste formulate col ricorso introduttivo. Prima di calarci nell'analisi dettagliata del contratto considerato è opportuno rilevare, in chiave ermeneutica, che dallo stesso, data la lettura delle condizioni contrattuali che descrivono la consistenza delle commissioni, si ricava chiaramente che le spese di istruttoria e la commissione intermediario, oggetto di contestazione, sono da considerarsi come costi up front, e, pertanto, da rimborsare secondo il criterio della cd. curva di interessi. Con riguardo al detto negozio di finanziamento, ed in applicazione del criterio di calcolo considerato, poiché al ricorrente nulla è stato retrocesso per le dette voci al momento dell'estinzione anticipata, avvenuta in corrispondenza della 48ma rata su 120 totali, l'ultimo ha maturato il diritto a vedersi rimborsata la somma complessiva, arrotondata, di € 770,00 (539,42 per commissione di intermediazione ed € 230,92 per spese di istruttoria). In ultimo, alla luce dell'orientamento espresso dal collegio di coordinamento con la decisione 4580 del 2025, non merita accoglimento la domanda di liquidazione delle spese legali di procedura poiché non ne ricorrono i presupposti. Infatti, dalla documentazione versata non emerge né (i) il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico dell'intermediario e neppure (ii) il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Ogni altra questione è da considerarsi assorbita.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 770,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE